

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5696 del 05/11/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSII DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 Ditta F.A.I.L. Srl San Polo d'Enza.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5879 del 31/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.27537/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "F.A.I.L. Srl" - San Polo d'Enza.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "F.A.I.L. Srl" avente sede legale in comune di **San Polo d'Enza - Via Galileo Galilei n.18** - Provincia di Reggio Emilia, relativa allo stabilimento concernente l'attività di produzione di fusioni in acciaio ubicato in comune di **San Polo d'Enza - Via Galileo Galilei n.5/16/18** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di Arpae al protocollo PGRE/11233 del 27/09/2017 e successive integrazioni acquisite in data 12/10/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- conferma dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- nuova comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot.PGRE/12807 acquisito in data 2/11/2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di San Polo d'Enza con atto prot.9800 del 26/9/2017 relativamente alla conformità urbanistica allegato alla domanda;

Vista la nota della ditta acquisita in data 12/10/2018 al PGRE 13405, in riferimento alla richiesta di integrazioni di ARPAE PGRE/2017/14400, relativamente alla gestione delle aree cortilive;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "F.A.I.L. Srl" ubicato nel comune di **San Polo d'Enza - Via Galileo Galilei n.5/16/18** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-2409 del 15/05/2017;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive..

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"F.A.I.L. Srl"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di fusioni in acciaio** nell'impianto ubicato in Comune di **San Polo d'Enza - Via Galileo Galilei n.5/16/18**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.2 – DISTAFFATURA
 EMISSIONE N.8 – BRUCIATORE FORNO TRATTAMENTO TERMICO
 EMISSIONE N.31 – ASPIRAZIONE TUNNEL ASCIUGATURA VERNICE
 EMISSIONE N.32 – MOVIMENTAZIONE SABBIE
 EMISSIONE N.33 – CAPPASU POSTAZIONI COLATA E TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **28 Novembre 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **3 Dicembre 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	RICAMBIO ARIA ZONA FORMATURA	1500	2	8	Materiale particellare	< 10	(*)
E2	DISTAFFATURA	10000	10	8	Materiale particellare Fenoli Formaldeide	< 10 < 5 < 2	
E3	TAGLIO	9500	7	8	Materiale particellare	< 10	
E6	SABBIATRICE GRANIGLIA INOX	5000	7	8	Materiale particellare	< 10	
E8	BRUCIATORE TRATTAMENTO TERMICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E11-12	RICAMBIO ARIA REP. LAVORAZIONI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.					
E13	DISTAFFATURA	5000	7	8	Materiale particellare Fenoli Formaldeide	< 10 < 5 < 2	
E14	ASP. MOVIMENTAZ. SABBIE	2200	11	8	Materiale particellare	< 10	
E16÷E27	RICAMBIO ARIA REP. FUSIONE E COLATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.					
E28	BANCHI DI FINITURA	40000	11	8	Materiale particellare	< 10	
E29	GRANIGLIATRICE A GRAPPOLO	6000	11	8	Materiale particellare	< 10	
E30	CABINE PROVA SU METALLI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E31	ASPIRAZIONE TUNNEL ASCIUGATURA VERNICE	10000	7	8	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo COV (come C-Tot) escluso metanici	< 5 (**) < 350 (**) < 35 (**) < 50	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E32	MOVIMENTAZIONE SABBIE	2400	8	8	Materiale particellare	< 10	
E33	CAPPA SU POSTAZIONI COLATA E TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO	40000	11	12	Materiale particellare Fenoli Formaldeide COV (come C-Tot)	< 10 < 5 < 2 < 50	
(*) Per tale emissione l'azienda è esonerata dagli autocontrolli periodici							
(**) La concentrazione degli inquinanti è riferita ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, COV (Come C-Tot), fenoli e formaldeide devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) Il raffreddamento dei pezzi colati non deve avvenire all'esterno dell'ambiente di lavoro, ovvero deve essere effettuato in ambiente confinato al fine di limitare la dispersione di eventuali emissioni odorigene che potrebbero verificarsi in tale fase;
- 3) La Ditta è tenuta a presentare entro **150 giorni** dal ricevimento della presente autorizzazione un progetto di intervento per la captazione dei fumi generati nella fase di fusione del metallo;
- 4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per l'emissione n.3 – 33 ed una periodicità almeno annuale per l'emissione n.2 – 6 – 13 – 14 – 28 – 29 – 31 (limitatamente al parametro COV) – 32.
- 5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/11233 del 27/09/2017 e successive integrazioni acquisite in data 12/10/2018.
- 7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che

utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006.

Lo scarico oggetto della presente autorizzazione è costituito da acque di raffreddamento classificate come acque reflue industriali. La ditta dichiara che nulla è variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato con Det. Amb.-2017-2409 del 15/05/2017.

Per le aree cortilive, la ditta dichiara che, a seguito di modifiche strutturali dell'insediamento, è stata eseguita una riorganizzazione della filiera produttiva tutta all'interno dei locali fonderia, riducendo drasticamente la movimentazione e stoccaggio all'esterno dei materiali, dei semilavorati, dei prodotti lavorati e delle scorie. In virtù di queste modifiche, la ditta dichiara l'assenza di fonti di inquinamento delle acque meteoriche dei piazzali esterni e che pertanto non sussistono le condizioni per l'applicazione delle DGR n.286/05 e n. 1860/06.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 6.000 m³.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato (SII) addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del SII.
5. I reflui prodotti nelle attività lavorative e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.

12. Relativamente alle aree cortilive, eventuali cambi d'uso che comportino lo sporcamento dei piazzali devono essere preventivamente comunicati ed autorizzati in applicazione delle DGR n.286/05 e n. 1860/06.
13. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, i tecnici del Gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
14. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta emerge che l'attività non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.